

**Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 (Rv. 669200 - 01)**

Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - inderogabilit  - Patrocinio a spese dello Stato - Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex d.m. n. 55 del 2014 - Derogabilit  da parte dei Protocolli d'intesa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ci  in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettivit  retributiva dell'attivit  lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese legali operata senza computare le attivit  defensionali svolte nella fase istruttoria, neutralizzate, in ossequio al Protocollo di intesa, dalla pronunzia di estinzione per prescrizione, cos  determinando un compenso sotto i minimi tariffari).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 (Rv. 669200 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233